

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4596 del 08/10/2019
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - PARMOVO S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n. 2179/2015 del 26/10/2015 e s.m.i. - Aggiornamento dell'autorizzazione per modifica non sostanziale (PRATICA SUAP N° 594/19 del 22/07/19)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4731 del 07/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Deliberazione n.64/2019 del Direttore Generale;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

PREMESSO CHE:

- l'installazione IPPC della Ditta Parmovo S.r.l. sita in Comune di Colorno, Fraz. Sanguigna n. 21, risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2179/2015 del 26/10/2015, per lo svolgimento dell'attività classificata ai sensi della normativa AIA come categoria 6.4.b 1 dell'All.VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. *"Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, da materie prime animali (diverse dal semplice latte), sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg/giorno"*;
- l'atto di A.I.A. di cui al punto precedente è stato successivamente aggiornato con i provvedimenti Arpae SAC di Parma n. 7988 del 23/05/2016 e n. 347 del 10/01/2017;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla società Parmovo s.r.l. tramite i servizi telematici del portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale in data 22/07/2019 e acquisita al prot. Arpae con n. PG/2019/116087 del 23/07/2019, trasmessa altresì dal SUAP Unione Bassa Est con nota prot. 6784 23/07/2019 (PRATICA SUAP N° 594/19 del 22/07/19), relativa alla realizzazione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio di uova e ovoprodotti essiccati;

VISTA ALTRESÌ la documentazione integrativa, relativa alle Schede G aggiornate, presentata dalla Ditta, su richiesta di Arpae, tramite i servizi telematici del portale "Osservatorio IPPC-AIA" regionale in data 16/09/2019 e acquisita al prot. Arpae con n. PG/2019/142153 del 16/09/2019, trasmessa altresì dal SUAP Unione Bassa Est con nota prot. 8448 17/09/2019, acquisita con prot. PG/2019/142989 del 17/09/2019;

ACQUISITI, a seguito di formale richiesta pareri formulata da Arpae SAC Parma:

- il parere favorevole condizionato del Comune di Colorno prot. 12389 del 19/09/2019, acquisito con prot. PG/2019/148510 del 26/09/2019, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- la relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2019/153339 del 07/10/2019, contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, ai Capitoli C.2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" e D.3.8 "Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico" come di seguito riportato, a fronte delle modifiche proposte e approvate, e nel quale inoltre è riportato quanto segue: *"Al fine di uniformare i parametri da ricercare per la caratterizzazione delle acque reflue, si ritiene che il parametro Azoto nitroso possa essere escluso tra i parametri prescritti, anche in considerazione della scarsa stabilità della sua molecola"*;

- .. il parere idraulico favorevole emesso dal Consorzio della Bonifica Parmense espresso con nota prot. n. 6072 del 04/10/2019, acquisito al prot. Arpae con n. PG/2019/152913 del 04/10/2019, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- .. la nota di AUSL Strutt. Organizzativa Territoriale S.I.S.P. Parma prot. n. 64132 del 03/10/2019, acquisita al prot. Arpae con n. PG/2019/152774 del 04/10/2019, con la quale comunica di ritenere di non doversi esprimere nel merito della modifica AIA in oggetto poiché non emergono problematiche igienico-sanitarie da valutare, tuttavia ricorda che in risposta alla valutazione del Permesso di Costruire (pratica SUAP n.244/2019 del 10/04/2019 prot.3250) i Servizi SPSAL e SVET hanno espresso parere in data 02/05/2019 con prot.28545;
- .. la nota di Emiliambiente SpA prot. n. 8223 del 04/10/2019, acquisita al prot. Arpae con n. PG/2019/152856 del 04/10/2019, con la quale comunica che in merito alla matrice "scarichi idrici" la ditta in oggetto è situata in zona non servita da rete fognaria depurata e che, trattando i propri reflui con sistemi autonomi con recapito in acque superficiali, il parere tecnico da parte di Emiliambiente SpA non è dovuto;

RILEVATO che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale (Det. n. 2179/2015 del 26/10/2015 e s.m.i.) in capo alla società PARMOVO s.r.l. per l'installazione sita in Comune di Colorno, Fraz. Sanguigna n. 21, sulla base delle modifiche proposte e secondo quanto riportato nella relazione tecnica emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con nota prot. n. PG/2019/ 153339 del 07/10/2019, nei Capitoli C.2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" e D.3.8 "Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico" come di seguito riportato (le modifiche sono in grassetto):

C.2.1.2 Prelievi e scarichi idrici

L'approvvigionamento delle acque avviene tramite pozzo per un volume di 21750 mc di cui 500 mc per usi domestici e 21.250 mc per uso produttivo.

Le acque industriali vengono utilizzate per il lavaggio degli impianti, attrezzature, ambienti e per la produzione di vapore nella centrale termica.

Il controllo dell'acqua prelevata avviene attraverso un misuratore di portata collocato presso il pozzo di prelievo.

L'acqua utilizzata in caldaia subisce un trattamento di addolcimento.

All'interno del ciclo produttivo si ha il recupero delle condense attraverso un circuito chiuso associato alla caldaia ed inoltre si effettua il ricircolo delle acque di raffreddamento degli ovoprodotti attraverso un ciclo chiuso.

Non sono presenti sostanze da ritenersi pericolose al fine dell'applicazione del Decreto 06 novembre 2003 n. 367.

Gli scarichi aziendali sono rappresentati da :

Scarico S1 costituito da acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche che insistono sulla zona del depuratore che previo trattamento in depuratore biologico vengono convogliate in

acque superficiali (Fosso Nuovo) per un volume annuo massimo di 25.500 m³. Per tale scarico è in vigore il controllo giornaliero per i parametri pH, Temperatura, COD e Solidi Sospesi; per il parametro torbidità, la frequenza è, invece, bi-giornaliera.

Scarico S2: costituito dalle acque meteoriche provenienti dai tetti relativi ai nuovi fabbricati (locale produzione ovoprodotti in polvere e locale confezionamento) e agli ampliamenti (magazzino di stoccaggio), dei piazzali scoperti impermeabilizzati (A, B, C), comprendente area stoccaggio rifiuti l'area di stoccaggio rifiuti di materiali inerti (legno, imballaggi misti) e di scarti di lavorazione il cui contenitore di stoccaggio è collocato su una vasca di contenimento di sicurezza; (superfici scoperte aziendali di circa 17000 m²) convogliato in acque superficiali per un volume annuo di 15.000 mc;

Scarico S3 costituito da acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti dello stabilimento con portata annua stimata pari a 1500 m³; recapito fosso interpoderale, quindi al Fosso Nuovo

Scarico S4 costituito da acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti dello stabilimento. Portata annua stimata pari a 1400 m³; recapito fosso interpoderale, quindi al Fosso Nuovo;

Scarico S5 costituito da acque meteoriche provenienti dai pluviali dei tetti del magazzino di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la conservazione delle uova fresche e di quelle in polvere. Prima del recapito nel fosso interpoderale e poi al Fosso Nuovo, è previsto il passaggio in vasca di laminazione a cielo aperto della capacità di 650 m³.

Superficie pari a 4500 m². Portata annua stimata pari a 3800 m³

D.3.8 Prelievi idrici ed emissioni in ambiente idrico

Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione delle acque ed attivare tutte le possibili soluzioni per aumentarne il recupero che verrà verificato annualmente tramite il monitoraggio dei prelievi da pozzi ed acquedotto.

E' consentito lo scarico come sotto descritto:

SCARICO FINALE	SCARICHI PARZIALI	REFLUO	DESCRIZIONE	CORPO RECETTORE	TRATTAMENTO
S1 Portata annua 25 500 m ³	S1A	Industriale	Acque provenienti dal processo produttivo (circa 22.100 mc)	Fosso interpoderale intubato indi Fosso nuovo	Depuratore biologico Da 3000 a.e costituito da: accumulo, flottazione, nitrificazione, denitrificazione ossidazione, chiarificazione trattamento del fango con nastropressa
	S1B	Domestico	Acque provenienti da Servizi igienici previo passaggio in fossa aseptica		
	S1C	Domestico	Acque provenienti da servizi igienici previo passaggio in fossa aseptica		
	S1D	Industriale	Reflui provenienti da piazzola lavaggio camion		
		Meteorico	Acque provenienti dall'area occupata dal depuratore e dal container fanghi (reflui confluenti direttamente al flottatore		

S2	-	Meteorico/dilavamento	Acque provenienti dai tetti relativi ai nuovi fabbricati (locale produzione ovoprodotti in polvere e locale confezionamento) e agli ampliamenti (magazzino di stoccaggio), dai piazzali scoperti impermeabilizzati (A, B, C) con deposito rifiuti e materiali inerti (superficie relativa 17000 m ²)	Fosso nuovo	Nessuno
S3	-	Meteorico	Acque provenienti da pluviali (superficie relativa 1600 m ²)	Fosso interpoderale intubato indi Fosso nuovo	Nessuno
S4	-	Meteorico	Acque provenienti da pluviali (superficie relativa 1500 m ²)	Fosso interpoderale intubato indi Fosso nuovo	Nessuno
S5	-	Meteorico	Acque provenienti da pluviali magazzino stoccaggio e conservazione delle uova fresche e di quelle in polvere Superficie relativa 4500 m² Portata stimata 3800 m³	Fosso interpoderale indi Fosso nuovo	Nessuno

	Scarico finale – S1
Coordinate UTM 32	X = 60..... Y = 4.9.....
Portata massima annua [m ³ /a]	25500
pH	5.5 – 9.5
Temperatura [°C]	Eseguire misura
Conducibilità [µS/cm]	Eseguire misura
Solidi sospesi [mg/l di O ₂]	≤ 80
BOD ₅ [mg/l di O ₂]	≤ 40
COD [mg/l di O ₂]	≤ 160
Solfati (come SO ₄) [mg/l]	≤ 1000

Cloruri [mg/l di Cl]	≤ 1200
Fosforo totale [mg/l di P]	≤ 10
Azoto ammoniacale [mg/l di NH ₄]	≤ 15
Azoto nitrico [mg/l di N]	≤ 20
Grassi e oli animali e vegetali [mg/l]	≤ 20
Idrocarburi totali [mg/l]	≤ 5
Tensioattivi totali [mg/l]	≤ 2
Deve essere eseguito: controllo bi-giornaliero della torbidità; controllo quotidiano di COD, solidi sospesi, pH e temperatura; controllo trimestrale sugli altri parametri.	

	Scarico finale – S2
Coordinate UTM 32	X = 60..... Y = 4.9.....
Portata massima annua [m ³ /a]	15 000
pH	5.5 – 9.5
Temperatura [°C]	Eeguire misura
Conducibilità [µS/cm]	Eeguire misura
Solidi sospesi [mg/l di O ₂]	≤ 80
COD [mg/l di O ₂]	≤ 160
Idrocarburi totali [mg/l]	≤ 5
Deve essere eseguito un controllo annuale in corrispondenza di eventi meteorici significativi	

Relativamente agli scarichi S3, S4, **S5** essendo costituiti da acque meteoriche provenienti dai pluviali non si ritiene di dover imporre limiti e/o prescrizioni in quanto trattasi di scarichi poco significativi.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui massimi autorizzati:

Emissioni in ambiente idrico	
Solidi sospesi :	3240 kg/a
COD :	6480 kg/a
Azoto ammoniacale :	383 kg/a
Azoto nitrico :	510 kg/a

2. DI STABILIRE CHE:

- così come riportato nella relazione tecnica di cui sopra emessa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma con prot. n. PG/2019/153339 del 07/10/2019, al fine di uniformare i parametri da ricercare per la caratterizzazione delle acque reflue, il parametro Azoto nitroso possa essere escluso tra i parametri prescritti, anche in considerazione della scarsa stabilità della sua molecola;
- venga lasciata invariata ogni altra parte della Determinazione n. 2179/2015 del 26/10/2015 e s.m.i.;

3. DI PRESCRIVERE:

- il rispetto delle condizioni dettate nel parere del Comune di Colorno prot. 12389 del 19/09/2019 richiamato in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e in particolare:

- in merito alle emissioni acustiche, per la costruzione del locale tecnico contenente 6 compressori, ovvero le apparecchiature rumorose, dovranno essere utilizzati materiali che garantiscano un isolamento acustico di almeno 40dBA;
 - in merito alle acque bianche, si dovrà rispettare quanto previsto nella "Relazione di calcolo delle acque bianche" presentata dal proponente unitamente alla modifica proposta;
- con riferimento al parere emesso dal Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 6072 del 04/10/2019, richiamato in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si chiede di presentare entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto una planimetria più di dettaglio relativa al nuovo scarico S5 che insiste su un reticolo di scolo privato, evidenziando la/le proprietà dello stesso reticolo;
4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
- il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP Unione Bassa Est per i seguiti di propria competenza, alla società PARMOVO Srl, al Comune di Colorno, ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e ad AUSL S.I.P. e S.P.S.A.L. - Distretto di Parma e al Consorzio della Bonifica Parmense ed Emiliambiente SpA;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;
7. DI INFORMARE CHE:
- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
 - il Responsabile di questo endoprocedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli dell'Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
 - è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *parere del Comune di Colorno prot. n. prot. 12389 del 19/09/2019;*
- *parere del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 6072 del 04/10/2019.*

Pratica SINADOC n° 22549/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

- UFFICIO TECNICO -

Via Cavour n. 9

0521/313711 - 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot.12389

Colorno, 19 settembre 2019

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
ARPAE SAC
P.le della Pace, 1
430121 PARMA

e p.c. Spett.le SUAP
Unione Bassa Est Parmense
Via 1° Maggio, 1
43056 TORRILE

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Oggetto: Pratica SUAP n° 594/2019 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, titolo III bis – L.R. 21/04 modificata da L.R. 9/2015 - Autorizzazione Integrata Ambientale – PAMOVO S.r.l. - Impianto sito in Comune di Colorno – Comunicazione di modifica non sostanziale - Parere Comune di Colorno.

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto presentata dalla ditta PARMOVO S.r.l. per la propria unità produttiva di Colorno ubicata in via Sanguigna n.21, vista la comunicazione ARPAE SAC prot.0118880 del 29/07/2019, pervenuta in data 29/07/2019 prot.10030, recante la richiesta di espressione del parere di propria competenza rivolta agli enti coinvolti nel procedimento, e analizzate le integrazioni pervenute dalla ditta in data 17/09/2019, si esprimono le seguenti valutazioni in relazione all'intervento che prevede la costruzione di un nuovo fabbricato destinato esclusivamente come magazzino di stoccaggio uova e polvere di uova mediante realizzazione di di tre celle frigorifere e un locale per stoccaggio di ovoprodotto in polvercon annessi spogliatoio e servizi igienici.

1) Emissioni acustiche

L'azienda, che esercita l'attività di sgusciamiento delle uova e produzione di uovo in polvere e che è già dotata di AIA (Determina dirigenziale n.2179 del 26/10/2015) e risulta correttamente insediata in un'area appartenente alla Classe V (aree prevalentemente industriali) secondo la vigente classificazione acustica del territorio comunale di Colorno e finora non sono mai pervenute segnalazioni di disturbi arrecati ai cittadini residenti negli edifici limitrofi all'azienda.

Dall'esame delle conclusioni cui giunge la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta dal tecnico competente in acustica ambientale dott. Mario Forlai, si evince che "Si è potuto rilevare che l'ampliamento dell'attività industriale in esame, in base ai rilievi effettuati per la valutazione previsionale di impatto acustico, rispetta sia i limiti di zona che i limiti differenziali. Si ricorda che la previsione di impatto acustico è valida se in sede di costruzione del locale tecnico contenente 6 compressori, ovvero le apparecchiature rumorose, verranno utilizzati dei materiali che garantiscano un isolamento acustico di almeno 40 dBA."

Sulla base di quanto sopra elencato si esprime parere favorevole condizionato al rispetto dell'indicazione secondo cui per la costruzione del locale tecnico contenente 6 compressori, ovvero le apparecchiature rumorose, vengano utilizzati dei materiali che garantiscano un isolamento acustico di almeno 40 dBA.

2) Scarichi idrici

A) Acque nere

Dall'esame della documentazione pervenuta si evince quanto segue:

- verrà realizzata un nuovo ramo fognario a servizio degli spogliatoi posti nei locali a sud del fabbricato in progetto che si allaccerà, previo pozzetto con sifone Firenze, alla rete esistente a sud dell'area di intervento;
- la rete acque nere è stata verificata e dimensionata in modo da evacuare il carico generato e collettare i reflui fino alla rete fognaria esistente che racapita in scarico precedentemente autorizzato.

Sulla base di quanto sopra esposto e del contenuto della "Relazione di calcolo delle acque nere" allegata alla domanda pervenuta, si esprime parere favorevole.

A) Acque bianche

Dall'esame della "Relazione di calcolo delle acque bianche" allegata alla domanda pervenuta, si evince nelle conclusioni che "I risultati dimostrano il corretto funzionamento del sistema acque bianche in progetto, sia per i fini di drenaggio che di laminazione delle acque di pioggia, e mostra che non avvengono fuoriuscite di acqua da nessun pozzetto e che i livelli di invaso non creano problemi di allagamento. Inoltre viene rispettato il criterio dell'invarianza idraulica della portata."

Sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata alla domanda si esprime parere favorevole condizionato al rispetto di quanto previsto nella relazione sopra citata.

3) Conformità urbanistica

La nuova edificazione è prevista all'interno dell'area sede dello stabilimento della ditta n via Sanguigna n.21 e ricade secondo il vigente RUE in zona E – agricola disciplinata dalla scheda norma 03-POC-IEU per attività agroalimentari e di servizio all'agricoltura – articolo di riferimento art.33 (zona agricola normale e rurale di tipo 2, usi E3) NA-RUE.

Stante quanto sopra indicato, sussiste la compatibilità urbanistica dell'intervento.

Il nostro Ufficio Ambiente (tel.0521.313734 – mail: ambiente@comune.colorno.pr.it) è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti



**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**
Arch. Luca Iselle



Spett.
ARPAE SAC
Alla c.a. del Dott. Piccio
PEC
aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.
UNIONE BASSA EST PARMENSE
SUAP
Alla c.a. dell'Ing. A. Benecchi
PEC -
suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.
Comune di Colorno
Alla c.a. dell'Arch. L. Iselle
PEC -
protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Spett.
PARMOVO S.r.l.
PEC
parmosrl@pec.it

OGGETTO: A.I.A. – D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis – L.R. 21/04/ modificata da L.R.9/2015 – Autorizzazione Integrata Ambientale – PARMOVO S.r.l. - Impianto sito in Comune di Colorno – Comunicazione di modifica non sostanziale per NUOVO FABBRICATO PRODUTTIVO A SERVIZIO DI ATTIVITA' ESISTENTE - Parere di competenza

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. 4981/2019 del 29/07/2019, valutati gli elaborati tecnici e la relazione idraulica redatta dall'Ing. Bernini, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda la realizzazione di nuovo magazzino di stoccaggio in area già pavimentata, con nuova rete fognaria e annesso bacino di laminazione per le acque meteoriche.

Il nuovo punto scarico S5 insiste su un reticolo di scolo privato non consortile, pertanto si consiglia di garantire il corretto scolo delle acque nelle aree confinanti e, se ritenuto necessario, di perfezionare il suo iter autorizzativo attraverso l'acquisizione del parere o benessere degli aventi diritto quali potrebbero essere proprietà confinanti.

Si allega per completezza l'atto di concessione in corso di validità prot. 2452 del 22/04/2014.

Il presente parere è subordinato al versamento delle spese d'istruttoria di € 360,00.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il versamento sul conto corrente codice IBAN BANCA POPOLARE DI SONDRIO IT 63 G 05696 12700 0000 25 000 X29.

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere inviata via **PEC** al seguente indirizzo protocollo@pec.bonifica.pr.it, anticipandola all'indirizzo di posta elettronica ordinaria larduini@bonifica.pr.it "Ufficio Autorizzazioni e Concessioni".

Distinti saluti.

Allegato: come da testo

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useri)



CD/ET/LA

P.A. Arduini Luigi


Ufficio Concessioni/Autorizzazioni

Email larduini@bonifica.pr.it

Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it

Tel 0521381315-3346865487

62/2014



**CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE**

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma

Tel. (0521) 381311 centralino 0521/381315 Ufficio concessioni

Telefax (0521) 381309

Email: larduini@bonifica.pr.it

Cod. Fisc. N. 92025940344

C.C. Post. N. 1403443

IL CONCESSIONARIO

Parmovo srl
Strada Sanguigna, 21
43052 Colorno PR

CF/PI: 02100900345

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 14/04/2004

CONCESSIONE: 62/2014

PROT. N° 2452 DATA 22 APR 2014

DITTA CONCESSIONARIA: Parmovo srl

CANALE: FOSSONUOVO (Cavo)

UBICAZIONE: Foglio 16 Mappali 223/224 Strada Sanguigna, 21 Colorno Parma

LAVORI AUTORIZZATI: Scarico diretto acque reflue depurate e meteoriche.

DURATA: dal 09/04/2014

al 08/04/2033

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto

della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario o gestore delle opere, in tal caso il subentrante si farà obbligo di osservare gli impegni assunti mediante formale accettazione del disciplinare di concessione o esplicita citazione del medesimo negli atti notarili conseguenti.

Art. 8° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile dell'opera concessionata.

Art. 9° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 10° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 11° - La firma del presente atto impegna senz'altro il concessionario al rispetto di tutto quanto è contenuto nella concessione sottoscritta.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 210,00 (Duecentodieci/00)

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque reflue domestiche/industriali depurate e meteoriche, provenienti dai fabbricati, dall'area aziendale e dall'attività produttiva della Ditta, direttamente nel Canale Consorziale denominato "FOSSONUOVO" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 e successivo D.L. 152/2006 s.m.i..

Art. 14° - Le acque potranno essere recapitate al cavo "FOSSONUOVO" in sinistra idraulica attraverso due manufatti di scarico così classificati;

S1 - tubazione in CLS del diametro di mm 500 per le acque reflue depurate per un volume annuo pari mc 22000;

S2 - tubazione in CLS del diametro di mm 600 per le acque meteoriche.

Art. 15° - Si consiglia di dotare i collettori finali di scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili reflussi di acque provenienti dal corpo ricettore a seguito dell'utilizzo idraulico ed irriguo del cavo Consorziiale "FOSSONUOVO" e dei suoi affluenti.

Art. 16° - Il concessionario si impegna a rimuovere tempestivamente dal canale di bonifica il collettore di scarico per le acque reflue depurate e a convogliare detti scarichi verso la pubblica fognatura appena la rete fognaria comunale venga ritenuta dell'Ente gestore disponibile all'allaccio.

Art. 17° - La rete scolante del complesso non dovrà, in mancanza di espresso parere del Consorzio scrivente, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto del presente concessione.

Art. 18° - Il Consorzio scrivente si riserva sin d'ora la facoltà di prescrivere modifiche al sistema di scarico nel caso in cui le portate risultassero incompatibili con la buona regimazione idraulica del canale ricettore.


Art. 19° - Il Consorzio scrivente si riserva il diritto di esercitare la competente sorveglianza sull'esercizio degli scarichi in argomento, ferma restando la facoltà di imporre d'autorità l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi, anche di carattere manutentorio, che si rendessero necessari al fine di garantire il perfetto funzionamento idraulico degli scarichi medesimi.

Art. 20° - La concessionaria in indirizzo solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare alle aree cortilizie, ai fabbricati in generale, nonché a tutti i materiali, attrezzature, mezzi mobili ed eventualmente anche a persone in esse presenti durante l'esercizio sia idraulico che irriguo del cavo Consortile "FOSSONUOVO" e i suoi corsi d'acqua affluenti.


Art. 21° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

UFFICIO CONCESSIONI
(Il Tecnico Istruttore P.A. Arduini Luigi)



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Mario Cocchi)



IL DIRETTORE
(Meuccio Berselli)



LA DITTA CONCESSIONARIA



PARMOVO S.R.L.
Fraz. Sanguigna, 21 - Tel. 0521 816421
43052 COLOMNO (PR)
Codice Fiscale: 02100900345



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.